

## PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

56. Al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il **Piano nazionale per la scuola digitale**, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la **banda ultralarga**.

57. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, **le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa** e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56.

58. Il Piano nazionale per la scuola digitale persegue i seguenti obiettivi:

a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle **competenze digitali degli studenti**, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al [comma 7, lettera h\)](#):

b) **potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali** necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche;

c) adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, **la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti** e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

d) **formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento**, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti;

e) **formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici** per l'innovazione digitale nell'amministrazione;

f) **potenziamento delle infrastrutture di rete**, sentita la Conferenza unificata di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281](#), e successive modificazioni, con particolare riferimento alla connettività nelle scuole;

g) valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione;

h) definizione dei criteri e delle finalità per **l'adozione di testi didattici in formato digitale** e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici.

59. Le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, **docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57.** Ai docenti può essere **affiancato un insegnante tecnico-pratico.** Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

60. Per favorire lo sviluppo della **didattica laboratoriale,** le istituzioni scolastiche, anche attraverso i poli tecnico-professionali, possono dotarsi di **laboratori territoriali per l'occupabilità** attraverso la partecipazione, anche in qualità di soggetti **cofinanziatori,** di enti pubblici e locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, associazioni, fondazioni, enti di formazione professionale, istituti tecnici superiori e imprese private, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) orientamento della didattica e della formazione ai settori strategici del made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale e sociale di ciascun territorio;

b) fruibilità di servizi propedeutici al collocamento al lavoro o alla riqualificazione di giovani non occupati;

c) apertura della scuola al territorio e possibilità di utilizzo degli spazi anche al di fuori dell'orario scolastico.

61. I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare attività didattiche e culturali sono responsabili della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

62. Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche di attuare le attività previste nei [commi da 56 a 61,](#) nell'anno finanziario 2015 e' utilizzata quota parte, pari a euro 90 milioni, delle risorse già destinate nell'esercizio 2014 in favore delle istituzioni scolastiche ed educative statali sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'[articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,](#) e successive modificazioni. A decorrere dall'anno 2016, e' autorizzata la spesa di euro 30 milioni annui. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del [comma 11.](#)